



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 21 MAG. 2020

OGGETTO: definizione transattiva richiesta risarcimento danni per perdita di chance dipendente ing. Giuseppe Patti.

L'anno duemilaventi il giorno VENTONO del mese di MAGGIO alle ore 18,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario comunale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il dipendente ing. Giuseppe Patti ha ricevuto dal Comune di Modica incarico di Dirigente Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, per il periodo dal 14 luglio 2008 al 31 maggio 2013;
- che allo stesso, pur in assenza di contestazioni in ordine al suddetto incarico, regolarmente svolto, è stato riconosciuto solo ed esclusivamente un trattamento accessorio di indennità di posizione, mentre non è stata riconosciuta ed erogata alcuna retribuzione di risultato, in assenza di un percorso di valutazione necessario a tal fine, che avrebbe richiesto la preventiva definizione ed assegnazione di obiettivi annuali e la verifica e certificazione dei risultati di gestione correlativamente conseguiti mediante apposito organismo di valutazione all'epoca non insediato;
- che con nota acquisita al prot. 40539 del 23.08.2017, l'ing. Giuseppe Patti, ha richiesto all'Ente la somma di € 11.695,62, pari al 15% della indennità di posizione percepita nel suddetto periodo di incarico dirigenziale, quale risarcimento del danno per perdita di chance relativo alla mancata corresponsione della dovuta indennità di risultato;

Rilevato che a seguito di istruttoria condotta dal Segretario Generale (con nota prot. n. 42071 del 26.07.2018) e di parere dell'Avvocatura dell'Ente (con nota prot. n.61928 del 09.11.018), emerge che la tipologia di richiesta di cui sopra registra riscontri positivi in giurisprudenza, per cui sussistono fondate probabilità che in un eventuale contenzioso l'Ente risulti soccombente nel merito;

Vista la nota acquisita al prot. n. 18615 del 05.05.2020, con la quale il predetto dipendente al fine di definire in via transattiva la questione, avanza nuova richiesta di indennizzo/risarcimento in relazione a quanto sopra, ribadendo e precisando;

- che tale richiesta si configura come danno da perdita di chance collegata alla mancata assegnazione degli obiettivi e alla relativa valutazione, fattori imputabili ad illegittimo comportamento datoriale dell'Ente;
- che l'invocato risarcimento del danno da perdita di chance non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del relativo danno emergente, entità patrimoniale giuridicamente ed autonomamente valutabile, la cui perdita produce appunto un danno attuale e risarcibile;
- che a titolo transattivo, chiede ed accetta, quale risarcimento del suddetto danno da perdita di chance, la somma di € 7.140,00, al netto di ogni onere;
- che il risarcimento del danno da perdita di chance a seguito di accordo transattivo è danno emergente e come tale non tassabile;

Rilevato che la giurisprudenza (Cfr. Cass. sent. n. 9392 del 12.04.2017, ordinanza n. 28404 del 28.11.2017 e ordinanza n. 2293 del 30.01.2018), ha riconosciuto il diritto di un dirigente al risarcimento per danno patrimoniale da perdita di chance, per non avere ricevuto, con atto formale, gli obiettivi da raggiungere e stante l'assenza dell'organismo interno di valutazione pro-tempore, fattori che hanno reso impossibile per il lavoratore ottenere i relativi premi, e ha anche chiarito che la somma corrisposta quale indennizzo, costituisce un semplice ristoro al danno patito (danno emergente) e, quindi, non ha natura di reddito e conseguentemente non è tassabile, non inquadrandosi come indennità sostitutiva della retribuzione (Cfr. Corte di Cassazione - Ordinanza n.3632 del 7 febbraio 2019);

Rilevato che, alla luce di quanto sopra:

- la richiesta avanzata dall'ing. Giuseppe Patti appare suscettibile di ottenere accoglimento in sede giudiziaria, atteso che la mancata valutazione non è riferibile a cause riconducibili al dipendente;
- che pertanto appare conveniente per l'Ente pervenire ad un accordo transattivo, in quanto un eventuale contenzioso comporterebbe, oltre al pagamento dell'indennità riconosciuta, anche l'ulteriore aggravio di spese accessorie;
- che la proposta transattiva, oltre ad evitare il giudizio risarcitorio, con il suddetto probabile esito negativo ed i conseguenti aggravii di spesa, appare altresì conveniente per l'Ente anche in ordine al quantum proposto a saldo e stralcio, tenuto conto dell'iniziale richiesta e della conseguente maggiore quantificazione dell'indennizzo per perdita di chance;

Ritenuto pertanto:

- di accogliere, per tali ragioni, la suddetta proposta transattiva;
- di approvare al fine il relativo schema di transazione nel testo si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la sua sottoscrizione e l'adozione degli atti consequenziali per l'esecutività dell'accordo;

Dato atto che la complessiva spesa, onnicomprensiva, di € 7.140,00, trova imputazione al cap. 11207/02 del bilancio 2020 in corso di formazione e, in quanto afferente risarcimento di danno emergente, rappresenta importo onnicomprensivo non tassabile;

Visto il TUEL;

Visto l'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA


1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, che qui devono intendersi integralmente richiamate, la definizione in via transattiva del potenziale contenzioso afferente la richiesta di indennizzo/risarcimento per perdita di chance, avanzata dal dipendente ing. Giuseppe Patti per il mancato pagamento dell'indennità di risultato riferita all'incarico dirigenziale conferitogli da questo Ente nel periodo dal 14 luglio 2008 al 31 maggio 2013;
2. Di dare atto che la complessiva spesa, onnicomprensiva, di € 7.140,00, trova imputazione al cap. 11207/02 del bilancio 2020 in corso di formazione e, in quanto afferente risarcimento di danno emergente, rappresenta importo onnicomprensivo non tassabile;
3. Di approvare l'apposito schema di transazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Responsabile del Settore Finanziario la sua sottoscrizione per conto dell'Ente e l'adozione degli atti consequenziali per l'esecutività dell'accordo.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole	
Modica, li	Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole	
Modica, li	Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. <u>112012</u> del Bilancio 2020. Imp. 853/2020	
Modica, li	Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 4 pagine, incluso il presente prospetto e n. 3 allegati.

Visto
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 21 MAG, 2020,

Il Segretario Comunale



ACCORDO DI TRANSAZIONE

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____;

FRA

- _____ in rappresentanza del Comune di Modica in forza della delibera di Giunta Municipale n. ____ del _____;

E

- il dipendente ing. Giuseppe Patti nato a _____ il _____ ;

Premesso:

- che il dipendente ing. Giuseppe Patti ha ricevuto incarico dal Comune di Modica di Dirigente Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, nel periodo dal 14 luglio 2008 al 31 maggio 2013;
- che allo stesso, pur in assenza di contestazioni in ordine all'incarico regolarmente svolto, non è stata liquidata alcuna indennità di risultato a causa di mancata assegnazione di obiettivi, ma riconoscendo solo ed esclusivamente un trattamento accessorio di indennità di posizione;
- che con nota acquisita al prot. 40539/2017, l'ing. Giuseppe Patti, ha richiesto all'Ente la somma di € 11.695,62, pari al 15% della indennità di posizione, quale risarcimento danno per perdita di chance, per la mancata corresponsione delle dovuta indennità di risultato;
- che con successiva nota acquisita al prot. 18615 del 05/05/2020, l'ing. Giuseppe Patti, ha avanzato nuova richiesta di indennizzo/risarcimento per il mancato pagamento dell'indennità di risultato annuale contrattualmente prevista, precisando al fine:
 - che tale richiesta si configura come danno da perdita di chance collegata alla mancata assegnazione degli obiettivi e alla relativa valutazione, da parte dell'Ente;
 - che l'invocato risarcimento del danno da perdita di chance non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del relativo danno emergente;
 - che quale risarcimento del suddetto danno da perdita di chance, è richiesta, a titolo transattivo, la somma di € 7.140,00, al netto di ogni onere;
 - che il risarcimento del danno da perdita di chance a seguito di accordo transattivo è danno emergente e come tale non tassabile;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, ad ogni effetto di legge, i sottoscritti nelle loro rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

1. A definizione e tacitazione, in via bonaria, di quanto spettante a titolo di risarcimento danno per perdita di chance per la mancata corresponsione delle indennità di risultato non corrisposte relativamente all'incarico dirigenziale conferito nel periodo dal 14 luglio 2008 al 31 maggio 2013, l'ing. Giuseppe Patti accetta la corresponsione della somma onnicomprensiva a saldo e stralcio di € 7.140,00, dando atto che il risarcimento del danno da perdita di chance a seguito di accordo transattivo è danno emergente e come tale non tassabile;
2. Di prevedere che il Comune di Modica corrisponda tale risarcimento danni in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo transattivo;
3. Di dare atto che con il presente accordo transattivo l'ing. Giuseppe Patti rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore indennizzo per la mancata corresponsione dell'indennità di risultato riferita allo svolgimento del ruolo di dirigente Tecnico nel periodo dal 14 luglio 2008 al 31 maggio 2013 e a tal fine dichiara espressamente di non avere null'altro a pretendere oltre quanto sopra stabilito con il presente atto, salvo il caso di inadempienza del Comune, entro il termine sopra indicato.

Ing. Giuseppe Patti

Per il Comune di Modica

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 22 MAG. 2020 al 6 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale